

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1997

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d’autore di opere di disegno industriale

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996 n. 650 (cosiddetto decreto «salva RAI»), è stato introdotto un comma - il comma 58 dell'articolo 1 - che così testualmente dispone: «il diritto d'autore di opere del disegno industriale è compreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633» (cosiddetta legge sul diritto d'autore). In tal modo, con disposizione contenuta in un decreto-legge, mimetizzata tra una miriade di altre disposizioni, le più disparate, e formulata in modo da creare forti problemi di interpretazione ed attuazione sia per l'interprete, sia per gli organi chiamati ad emanare il successivo regolamento ivi previsto, si è profondamente modificato il sistema legislativo vigente in materia di diritto d'autore.

Il diritto d'autore oggi è tutelato per 70 anni dalla morte dell'autore, mentre quello per diritti di brevetto per modello o disegno ornamentale (*design* industriale) è attualmente di quindici anni.

È assolutamente incongruo equiparare la tutela del *design* industriale a quella del diritto d'autore. Ciò condurrebbe ad una crisi irreversibile dei settori produttivi di riferimento, che attualmente in particolare esportano all'estero.

Ove venisse equiparata la tutela del *design* industriale al diritto d'autore, la chiusura di moltissime aziende sarebbe inevitabile, non solo, ma paradossalmente verrebbero a beneficiarne economicamente Paesi dove tali limitazioni non esistono.

Ed infatti la nuova legge, all'apparenza innocua, spinge l'Italia fuori dal sistema adottato in materia, dai Paesi più avanzati industrialmente (Stati Uniti d'America,

Gran Bretagna, Giappone, eccetera), dove c'è un netto rifiuto di concedere i *copyright* su oggetti d'uso di produzione industriale.

Secondo la nuova legge, una quantità di prodotti industriali di grande popolarità disegnati prima della seconda guerra mondiale, e che in Italia sono di pubblico dominio da più di mezzo secolo, diverrebbero ora oggetto di privative.

Di conseguenza migliaia di piccole e medie imprese specializzate nella produzione di mobili moderni ed oggetti di «modernariato» saranno costrette a chiudere provocando la disoccupazione di migliaia di addetti nel paese. Per alcune regioni, ove tale produzione è concentrata, come la Toscana, il fenomeno assumerebbe caratteri davvero preoccupanti. In particolare nelle province di Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e Pistoia, il numero degli addetti diretti è di circa 5.000 lavoratori con un fatturato totale stimabile intorno ai 1.000 miliardi, senza considerare il numero degli addetti ed il fatturato delle aziende dell'indotto.

Mentre ne beneficerebbero poche grandi imprese, specie multinazionali, che così potrebbero operare in regime oligopolistico.

La problematica è di portata tale che tocca molte regioni d'Italia (Toscana, Friuli, Lombardia, Marche, eccetera) coinvolgendo migliaia di piccole e medie imprese e creando una situazione di fortissima crisi socio-economica in un momento tutt'altro che favorevole.

Inoltre, la disposizione in questione sta provocando grandissime incertezze perchè dalla sua formulazione equivoca non emerge con chiarezza se essa è immediatamente operante, oppure se essa è inefficace in attesa dell'emanazione del regolamento go-

vernativo d'attuazione, per la quale tuttavia non sono previsti termini. Con conseguente concreto rischio di pronunzie giurisdizionali contrastanti.

Le piccole e medie imprese, inoltre, pur respingendo la normativa in oggetto in quanto troppo vicolistica, sono disponibili a discutere modi e forme di una nuova orga-

nica disciplina che tuteli, per periodo congruo, non le grandi aziende monopolistiche, ma i *designers*.

Occorre, quindi, rivedere profondamente tutta la disciplina del settore.

Nel frattempo, al fine di consentire una meditata elaborazione, occorre sospendere l'applicazione del comma 58 in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'efficacia del comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere del disegno industriale, è sospesa per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.